

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (turismo delle patenti)?

<sup>(1)</sup> GU L 237, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 403, pag. 18.

**Ricorso proposto il 28 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese**

(Causa C-470/10)

(2010/C 328/34)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: M. França e I.V. Rogalski, agenti)

*Convenuta:* Repubblica portoghese

**Conclusioni della ricorrente**

— Dichiarare che la Repubblica portoghese, mantenendo un obbligo di registrazione e di accreditamento da parte delle autorità portoghesi in merito a qualsiasi prestazione temporanea di consulenti in materia di brevetti comunitari già legalmente stabiliti in un altro Stato membro e procedendo a un controllo delle qualifiche professionali dei consulenti in materia di brevetti comunitari che si recano in Portogallo, anche nel caso di prestazione temporanea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 TFUE e degli artt. 5-7 della direttiva 2005/36/CE <sup>(1)</sup>, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La normativa portoghese in questione impedisce ai consulenti in materia di marchi e di brevetti legalmente stabiliti in un altro Stato membro di esercitare le loro attività di rappresentanza presso l'Istituto nazionale della proprietà intellettuale (INPI), in Portogallo, quando vi si recano per fornire una prestazione di servizi a clienti che si trovano in un altro Stato membro, se non si sono previamente sottoposti a prove di esame per essere accreditati o riconosciuti da tale istituto.

<sup>(1)</sup> GU L 255, pag. 22.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austria) il 28 settembre 2010 — Martin Wohl e Ildiko Veres/Magistrat der Stadt Salzburg, altra parte nel procedimento: Finanzamt Salzburg-Stadt**

(Causa C-471/10)

(2010/C 328/35)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg

**Parti**

*Ricorrenti:* Martin Wohl e Ildiko Veres

*Convenuto:* Magistrat der Stadt Salzburg

*Altra parte nel procedimento:* Finanzamt Salzburg-Stadt

**Questione pregiudiziale**

Se l'allegato X dell'elenco di cui all'art. 24 dell'Atto di adesione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea (1. Libera circolazione delle persone) <sup>(1)</sup>, GU L 236 del 23 settembre 2003, pagg. 846-848, debba essere inteso nel senso che la cessione temporanea di lavoratori dall'Ungheria all'Austria non è da interpretare come un distacco di lavoratori e le restrizioni nazionali all'impiego di lavoratori ungheresi/slovacchi in Austria si applichino in modo analogo anche ai lavoratori ungheresi/slovacchi temporaneamente ceduti in Austria da parte di imprese ungheresi, presso le quali essi sono regolarmente impiegati

<sup>(1)</sup> GU 2003, L 236, pag. 846.

**Ricorso proposto il 29 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Ungheria**

(Causa C-473/10)

(2010/C 328/36)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e B.D. Simon, agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Ungheria

## Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1) dichiarare che la Repubblica di Ungheria:

- è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 6, n. 3, e dell'allegato II della direttiva 91/440/CEE<sup>(1)</sup>, come modificata, nonché dell'art. 14, n. 2, della direttiva 2001/14/CE<sup>(2)</sup>, non garantendo l'indipendenza nell'assegnazione delle linee ferroviarie rispetto alle imprese ferroviarie;
- è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 6, n. 3, e dell'allegato II della direttiva 91/440/CEE, come modificata, nonché dell'art. 4, n. 2, della direttiva 2001/14/CE, non garantendo l'indipendenza nella fissazione delle tariffe rispetto alle imprese ferroviarie;
- è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 6, n. 1, della direttiva 2001/14/CE, non garantendo l'equilibrio finanziario dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria;
- è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 6, n. 2, della direttiva 2001/14/CE, non incentivando i gestori a ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entità dei diritti di accesso;
- è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 7, n. 3, della direttiva 2001/14/CE, non garantendo che i diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l'accesso ai servizi sulla linea corrispondano al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario;
- è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 11 della direttiva 2001/14/CE, non adottando un sistema per incoraggiare le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria;

2) condannare la Repubblica di Ungheria alle spese.

## Motivi e principali argomenti

Lo scopo delle direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE consiste nel garantire la trasparenza e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria per le imprese ferroviarie. Al fine di conseguire tale finalità le direttive menzionate prevedono che gli organismi che prestano servizi di trasporto ferroviario non possono adottare decisioni connesse all'assegnazione delle linee

ferroviarie e che dell'assegnazione della capacità di infrastruttura deve essere incaricato un organismo indipendente. Se un'impresa ferroviaria assume la gestione del traffico, ottiene inevitabilmente un vantaggio in termini competitivi in quanto, per l'espletamento di tali funzioni gestionali, deve disporre di informazioni dettagliate in merito ai servizi prestati dalle imprese ferroviarie, al loro volume e al momento della loro prestazione.

La presentazione del ricorso in parola è dovuta, inter alia, al fatto che, in Ungheria, contrariamente a quanto previsto dalle menzionate direttive, sono organismi che prestano servizi di trasporto ferroviario ad occuparsi della gestione del traffico ferroviario.

Non si può ritenere che la gestione del traffico sia un'attività di amministrazione dell'infrastruttura non connessa all'assegnazione delle linee ferroviarie o della capacità, visto che il gestore partecipa necessariamente ai procedimenti decisori relativi a tale assegnazione. Da un lato, il gestore del traffico deve essere a conoscenza delle decisioni di assegnazione di capacità al fine di poter svolgere la sua attività di gestione; dall'altro lato, in caso di perturbazione del traffico o di emergenza, è tenuto a dare attuazione alle misure che risultano necessarie per il ripristino della circolazione secondo un determinato programma, il che implica necessariamente una nuova assegnazione delle linee ferroviarie a disposizione o delle capacità di rete.

Si viola il principio di indipendenza della gestione del traffico ove, in Ungheria, le imprese ferroviarie emettano fatture dettagliate riguardanti i canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura. Dal momento che le fatture dettagliate si riferiscono necessariamente, in particolare, ai servizi utilizzati da determinate imprese ferroviarie e, altresì, al loro volume e al momento della loro prestazione, l'emissione di dette fatture conferisce un vantaggio competitivo alle imprese che vi provvedono.

Oltre al mancato rispetto del requisito relativo all'indipendenza dell'assegnazione delle linee ferroviarie la Repubblica di Ungheria è anche venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE, in quanto:

- non ha stabilito i requisiti necessari per garantire l'equilibrio finanziario dei gestori di infrastrutture;
- non ha adottato le misure necessarie per obbligare i gestori di infrastrutture a ridurre i canoni di accesso alla rete e i costi di gestione;
- non ha adottato le misure di attuazione necessarie per garantire l'applicazione del principio dei costi diretti in fase di determinazione dei canoni percepiti per l'accesso, sulla linea, ai servizi di infrastruttura, e, infine,

— non ha adottato un sistema di misure per incoraggiare le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria.

- (<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25).  
(<sup>2</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).

**Impugnazione proposta il 1° ottobre 2010 dalla Repubblica federale di Germania avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 2010, causa T-571/08, Repubblica federale di Germania/Commissione europea**

(Causa C-475/10 P)

(2010/C 328/37)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller e N. Graf Vitzthum, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

- Il governo federale chiede che la Corte voglia:
- annullare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea 14 luglio 2010, causa T-571/08, Repubblica federale di Germania/Commissione europea;
- e
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La presente impugnazione è diretta contro l'ordinanza con cui il Tribunale di primo grado ha dichiarato irricevibile, in un incidente procedurale, il ricorso presentato dalla ricorrente nel presente giudizio di impugnazione avverso la richiesta di informazioni presentata dalla Commissione il 30 ottobre 2008, nel procedimento sugli aiuti di Stato alla Deutsche Post AG (in prosieguo: «DPAG»).

Con la decisione impugnata la Commissione avrebbe disposto che la ricorrente nel giudizio di impugnazione dovesse trasmettere informazioni sui costi e sulle perdite complessive della

DPAG nel periodo che va dal 1989 alla 2007, sebbene la privatizzazione della DPAG, nel cui ambito sarebbero stati essenzialmente realizzati i trasferimenti di fondi pubblici contestati, sarebbe stata conclusa già nel 1994. In luogo di chiarire la questione preliminare in merito a quali periodi di tempo avrebbero effettivamente dovuto essere presi in considerazione, essa avrebbe preteso informazioni sulla situazione dei costi e delle perdite della DPAG per l'intero periodo, dalla privatizzazione fino a presente, senza tenere conto dello sforzo finanziario ad esse collegato. Con questo modo di procedere, la Commissione avrebbe sottoposto ad un onere sproporzionato la ricorrente e l'impresa interessata.

Sarebbe necessaria da parte della Corte di giustizia una declaratoria fondamentale con riferimento alla circostanza se la Commissione possa, nel contesto del procedimento in materia di aiuti di Stato, effettivamente obbligare nella misura desiderata uno Stato membro a trasmettere informazioni, senza poter essere soggetta ad un controllo giurisdizionale immediato. Qualora fosse esatta la valutazione giuridica svolta dal Tribunale secondo cui siffatte decisioni non sarebbero impugnabili, gli Stati membri e le imprese interessate dovrebbero sempre anzitutto assolvere un rilevante impegno — anche finanziario — per adempiere le corrispondenti disposizioni, e ciò sebbene le considerino illegittime. Sussiste, inoltre, il pericolo della proliferazione del segreto commerciale la cui conoscenza è eventualmente priva di rilievo ai fini del procedimento sugli aiuti di Stato.

L'ordinanza impugnata del Tribunale sarebbe errata in diritto sotto diversi profili.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il concetto di atto impugnabile e travisato la giurisprudenza ad esso relativa, in quanto avrebbe esaminato l'atto impugnato «sulla scorta del suo contenuto». Occorrerebbe cioè svolgere la valutazione di un atto alla luce della portata dei suoi effetti sostanziali soltanto nel caso in cui non sussista una decisione che, già in forza della sua forma giuridica, abbia carattere vincolante. Poiché, tuttavia, la vincolatività della decisione emanata dalla Commissione, qui controversa, ai sensi dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, deriverebbe già dalla sua forma giuridica, non sarebbe necessario l'ulteriore esame se il provvedimento fosse secondo la volontà del suo autore concretamente diretto a produrre effetti giuridici nei confronti della ricorrente in impugnazione.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente la prodromicità della richiesta di informazioni, in quanto sarebbe pervenuto, facendo riferimento alla giurisprudenza sulla ricevibilità di un ricorso avverso la proposizione di un procedimento di indagine formale in materia di diritto concorrenziale, alla conclusione errata in diritto che la definitività della decisione sia rilevante anche per la ricevibilità del ricorso avverso la richiesta di informazioni della Commissione qui controversa.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente gli effetti giuridici della richiesta di informazioni, in quanto non avrebbe riconosciuto che una misura spiega effetti vincolanti qualora pregiudichi gli interessi del destinatario intervenendo sulla sua posizione giuridica. Ciò sarebbe quanto accade in caso di richiesta di trasmissione di informazioni, poiché